



COMUNE DI ACQUI TERME

Acqui Terme, 07/09/2023

Prot. n . 20081

OGGETTO: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI. EFFICIENTAMENTO, AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE SPORTIVA JONA OTTOLENGHI. CUP B14H22001120006 – CIG A00B1A1653. RICHIESTA DI OFFERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - M2C4 - I.2.2

**SPETT.LE OPERATORE ECONOMICO
DESTINATARIO DELLA R.D.O.**

Ai fini della presente procedura si intende **per Codice dei contratti pubblici oppure per Codice**, il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 avente ad oggetto: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

per Decreto Semplificazioni la Legge 11/09/2020 n.120 così come modificata dal Decreto legge 31 Maggio 2021 n.77 convertito nella legge n.108/2021 - Decreto semplificazioni bis - entrambi avente titolo Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

Per gli aspetti non disciplinati, trovano applicazione le disposizioni della legge 241/1990 e s.m.i. e il Codice civile.

L’INTERA PROCEDURA VERRA’ ESPLETATA IN MODALITA’ TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART.25 DEL D.LGS N. 36/2023

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente ed espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione della piattaforma telematica disponibile all’indirizzo internet:

<https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>

conforme all’art.19 e alle prescrizioni di cui all’art.25 del D.Lgs.n.36/2023 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) dettagliatamente descritta nel seguito;

PREMESSO CHE:

- l’art. 1 comma 29 e 30 della Legge 27/12/2019 nr. 160 Legge di Bilancio 2020 prevede l’assegnazione ai Comuni di un contributo differenziato sulla base della popolazione residente al 1 gennaio 2018 per lavori in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché’ all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché’ interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e



Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU



- per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
- per il comune di Acqui Terme è previsto un contributo, in base alla popolazione residente pari ad € 90.000,00;
 - con comunicato del 17/12/2021 del Ministero dell'interno sezione finanza locale viene affidata al Ministero dell'interno la Missione 2 rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4 tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2 interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss della Legge 145/2018 e di cui all'art. 1 commi 29 e ss della legge 160/2019;
 - in data 06/09/2021 il Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriale ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un comunicato con il quale rendeva edotti i comuni beneficiari dei contributi ex art. 1 co 139 e ss L. 145/2018 del passaggio delle risorse relative alla graduatoria 2021 sul PNRR;
 - con il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione, Nello specifico, all'articolo 20, sono fornite espresse disposizioni circa gli "Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio". Per quanto concerne alle risorse di cui all'articolo 1, commi 29 e ss. (L. n.160/2019), i Comuni beneficiari sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 (interventi di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili), fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
 - l'art. 1 co. 32 della L. n. 160/2019 prevede che *"Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo"*;
 - per l'anno 2023 il comune di Acqui Terme intende utilizzare il suddetto contributo per l'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione dell'impianto sportivo Jona Ottolenghi di via Trieste;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 517 del 11/08/2023 è stato affidato ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett a) della Legge 120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021) l'incarico di Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità, CRE - CIG 9999425A8B - all'Ing. Luca BALDISSONE - Via Salvo d'Acquisto, 7 – 15011 Acqui Terme, in merito all'"INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU – M2C4 I.2.2. CUP B14H22001120006 - EFFICIENTAMENTO, AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE SPORTIVA JONA OTTOLENGHI";

EVIDENZIATO CHE:

- per la realizzazione degli interventi previsti occorre avviare nel più breve tempo possibile le

relative procedure di gara, in relazione alla scadenza fissata, per la consegna dei lavori, al 15/09/2023, dal Ministero degli Interni per la conferma del contributo di €90.000,00 di cui alle premesse;

- sarà così possibile dare avvio concreto ai lavori di che trattasi, entro il termine previsto, e la cantierizzazione delle opere relative;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 31/08/2023 di approvazione del progetto esecutivo redatto dall'Ing. Luca Baldissoni denominato "INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU – M2C4 I.2.2. CUP B14H22001120006 - EFFICIENTAMENTO, AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE SPORTIVA JONA OTTOLENGHI", del costo complessivo di € 90.000,00, di cui l'importo lavori ammonta ad € 62.757,40 per lavori, inclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per € 752,20 e oltre IVA;

RAVVISATA pertanto la necessità del perseguimento degli obiettivi indicati nella misura del PNRR sopra menzionato di avviare le procedure per all'affidamento dei lavori per l'intervento di efficientamento energetico degli immobili comunali;

VALUTATO CHE si ritiene di avviare una procedura finalizzata all'affidamento del suddetto incarico il cui importo a base di gara non soggetto a ribasso è pari ad Euro 49.363,20 oltre a l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze pari a Euro 752,20 e oltre a Euro 12.642,00 di costi della manodopera ex art. 108, comma 9 del Codice;

DATO ATTO CHE, il sopra citato art 225 comma 8 continua a far salva per gli affidamenti finanziati in tutto e in parte da risorse PNRR e PNC l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 52 comma 1 lett. a) n. 1.2 del dl 31/05/2021 n. 77 che rinvia all'art. 37 comma 4 del d.lgs. 50/2016 confermandone, quindi, la specialità rispetto al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti introdotto dagli artt. 62 e 63 e dall'Allegato II.4 del d.lgs. 36/2023;

DATO ATTO CHE sulla base del finanziamento previsto l'avvio lavori dovrà avvenire entro e non oltre il 15/09/2023;

VISTO quanto disposto dall'art. 225 comma 8 del d.lgs 36/2023 secondo cui *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018."*;

VISTO l'Art. 14, comma 4 D.L. 13/2023: *"...limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e*

8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse.”

VISTO l'art. 226 comma 1 del d.lgs 36/2023 che stabilisce che “il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 è abrogato dal 1 luglio 2023”;

DATO ATTO, in applicazione delle disposizioni sopra citate, di ritenersi applicabili alla presente procedura le disposizioni speciali in materia di procedure ad evidenza pubblica introdotte dalla legge 120/2020 e dal dl 77/2021;

CONSIDERATO CHE l'importo a base d'asta dell'affidamento in oggetto rientra nel disposto dell'art. 1 comma 2 lettera a) legge 120/2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 della Legge 108/2021 che prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro;

RILEVATO CHE l'art. 2 comma 1 lettera a) della suddetta legge prevede l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione, per lavori, di importo inferiore a 150.000,00 euro;

RILEVATO che per quanto concerne il procedimento relativo all'affidamento dei lavori di cui trattasi con determina ufficio tecnico n° 573 del 07/09/2023 che costituisce autorizzazione a contrarre, il Comune di Acqui Terme, ha disposto di avviare, apposita procedura di richiesta di offerta, finalizzata all'affidamento diretto, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità del Comune di Acqui Terme procedura telematica ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) legge 120/2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 della Legge 108/2021 relativamente ai lavori consistenti nella realizzazione di interventi di **DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI. EFFICIENTAMENTO, AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE SPORTIVA JONA OTTOLENGHI. CUP B14H22001120006 – CIG A00B1A1653** intervento finanziato dall'UNIONE EUROPEA - M2C4 - I.2.2- con operatore economico che risulta in possesso di capacità tecnica e adeguata professionalità individuato dal comune di Acqui Terme tra soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, il cui nominativo risulta agli atti della pratica per motivi di riservatezza;

RITENUTO di procedere alla richiesta di offerta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità del Comune di Acqui Terme e raggiungibile all'indirizzo web: <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> conforme all'art.19 e alle prescrizioni di cui all'art.25 del D.Lgs.n.50/2016 e smi e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



dell'amministrazione digitale) dettagliatamente descritta nel seguito.

DATO ATTO CHE, il sopra citato art 225 comma 8 continua a far salva per gli affidamenti finanziati in tutto e in parte da risorse PNRR e PNC l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 52 comma 1 lett. a) n. 1.2 del dl 31/05/2021 n. 77 che rinvia all'art. 37 comma 4 del d.lgs. 50/2016 confermandone, quindi, la specialità rispetto al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti introdotto dagli artt. 62 e 63 e dall'Allegato II.4 del d.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO CHE per gli aspetti non disciplinati, trovano applicazione le disposizioni della legge 241/1990 e s.m.i. e il Codice civile.

TUTTO CIO' PREMESSO, il comune di Acqui Terme, intende proporre una richiesta di offerta ai fini dell'affidamento diretto dei lavori sopra indicati ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a), della legge n.120/2020 di conversione del D.L. "Semplificazioni

Si precisa che la presente richiesta di offerta è finalizzata al potenziale affidamento diretto dell'esecuzione dei lavori specificati in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2, lettera a) della Legge n. 120 del 2020 in virtù di quanto disposto dall'art. 14 comma 4 D.L. 13/2023 in quanto trattasi di progetto finanziato dal PNRR.

SEZIONE 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.

DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: Comune di Acqui Terme Ufficio Tecnico LL.PP. Piazza Levi 12 15011 Acqui Terme.

PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Appalti Gare e Cuc c/o Ufficio Tecnico LL.PP. Telefono 0144 - 770231 - 770236 email: ufficio tecnico@comuneacqui.com PEC: acqui.termes@cert.ruparpiemonte.it. Dott.ssa Simona Recagno Responsabile Tecnico CUC dell'Acquese.

PUNTI DI CONTATTO: Per informazioni di carattere tecnico Ufficio Tecnico LL.PP. Telefono 0144/770239 Arch. Federica Macario email: tecnico@comune.acquiterme.al.it PEC: acqui.termes@cert.ruparpiemonte.it.

Rup dell'intervento Ing. Antonio ODDONE Dirigente responsabile Ufficio Tecnico LL.PP

IL LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI Comune di Acqui Terme Impianto sportivo Jona Ottolenghi -

RICHIESTA DOCUMENTI, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: Ai sensi dell'art.159 del Codice la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto sulla piattaforma telematica.

Dalla piattaforma telematica è possibile entrare nell'elenco di tutte le procedure, in particolare cliccando su "Visualizza scheda" è possibile accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura dove sarà consultabile la "documentazione di gara" elencata nella presente lettera/disciplinare di gara e ogni altra comunicazione di informazione relativa alla procedura medesima.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CHIARIMENTI

Qualora l'operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente procedura di affidamento, dovrà effettuarlo utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali".

Le richieste di chiarimenti o quesiti devono essere trasmessi, esclusivamente sulla piattaforma, entro e non oltre 2 giorni lavorativi prima rispetto alla data di presentazione delle offerte. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte alla richiesta di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma telematica nell'apposita sezione "Comunicazioni dell'amministrazione", accessibile come innanzi indicato in ordine alla disponibilità ed all'accesso alla documentazione di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa.

Salvo quanto innanzi disposto in merito ai "Chiarimenti", tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il comune di Acqui Terme e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica (a riguardo si richiama il documento "Guida alla presentazione delle offerte telematiche") e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in fase di registrazione alla piattaforma telematica (come previsto dal documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti", presente sul sito [https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/sezione"informazioni"](https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/sezione%20informazioni), sotto sezione "accesso area riservata").

Si avvisa che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e s.m.i., questa Amministrazione si riserva la facoltà di pubblicare avvisi ed informazioni, inerenti la presente gara e relativi alla necessità di : - integrazioni, - revoca parziale o totale;-sospensione;

COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 26 del Codice nonché del D.lgs n.82/2005, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Eventuali modifiche all'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate agli indirizzi di posta elettronica evidenziati nel precedente paragrafo relativo ai punti di contatto della stazione appaltante Comune di ACQUI TERME.

Diversamente il comune di Acqui Terme declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recepimento delle comunicazioni. La modifica dell'indirizzo PEC dovrà essere riportata anche nei dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla piattaforma come meglio specificato nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica di accesso all'Area riservata del portale appalti".



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



In caso di RTI, GEIE, Aggregazioni di imprese di rete, o Consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art.65 del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento o subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari o a tutti i subappaltatori.

CON LA PRESENTE RICHIESTA DI OFFERTA, come indicato nelle premesse, con apposita determina del Comune di ACQUI TERME n. 573 del 07/09/2023 quale determina a contrarre, viene inviata richiesta di offerta ai fini dell'affidamento diretto dei lavori sopra indicati, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a), della legge n.120/2020 di conversione del D.L. "Semplificazioni ad operatore qualificato indicato dal comune di Acqui Terme e individuato tra operatori in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento,;

CODESTO SPETTABILE OPERATORE ECONOMICO TESTE' INDIVIDUATO:

- Se interessato, è invitato a formulare e presentare offerta, secondo le modalità e le condizioni di partecipazione specificate nelle norme comuni di gara (disposizioni di "lex specialis" della procedura) fissate nella presente richiesta di offerta.
- Pertanto è invitato a partecipare alla procedura di cui sopra, fermi restando i requisiti di ammissibilità, intendendosi con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente richiesta e del Capitolato speciale d'appalto integrante il progetto esecutivo approvato dal Comune di ACQUI TERME con la deliberazione G.C n° 331 del 31/08/2023 ed alle condizioni che seguono.

SEZIONE II OGGETTO DELLA PROCEDURA

2.1 DESCRIZIONE DEI LAVORI:

I lavori di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del Comune di ACQUI TERME nr 331 del 31/08/2023 di approvazione del progetto esecutivo complessivo oggetto della presente procedura consistono nell'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per la realizzazione dei

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU – M2C4 I.2.2. CUP B14H22001120006 - CIG A00B1A1653 EFFICIENTAMENTO, AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE SPORTIVA JONA OTTOLENGHI":

Il tutto come meglio evidenziato nella relazione tecnica illustrativa di progetto.

2.2 TIPO DELL'APPALTO: Appalto di lavori ad oggetto la sola esecuzione

2.3 NATURA ED ENTITA' DELLE PRESTAZIONI: Il contratto è stipulato "a corpo"

2.4 VALORE STIMATO: L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta a EURO **62.757,40** (euro sessantaduemilasettecentocinquantesette/40) comprensivi dei costi della sicurezza di cui al D.lgs.81/2008 e di costi di manodopera non soggetti al ribasso, al netto di IVA.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	
Importo totale lavorazioni	€ 49.363,20
Costi manodopera non soggetta a ribasso	€ 12.642,00
Costi della sicurezza generali (aggiuntivi)	€ 752,14
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 62.757,34
Di cui:	
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 49.363,20
Costi manodopera (aggiuntivi)	€ 12.642,00
Costi della sicurezza (aggiuntivi)	€ 752,14

N:B.: L'importo contrattuale, è costituito dalla somma degli importi determinati nella precedente tabella, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, sull'elenco prezzi relativo all'esecuzione del lavoro a CORPO.

Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella vale a dirsi di Euro € 752,14 oltre IVA e gli importi dei costi della manodopera pari a € 12.642,00 individuati ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023;

PERTANTO, a pena di esclusione, l'operatore economico offerente, dovrà indicare i propri costi relativi alla sicurezza ed i costi relativi alla manodopera ai sensi dell'art.108 comma 9 del D.lgs n.36/2023.

Al presente appalto si applica la revisione prezzi, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e successive modifiche e integrazioni e art. 60 D.Lgs. 36/2023

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente In ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali la quota ottimale delle lavorazioni che devono essere eseguite dall'aggiudicatario viene individuata nella misura prevalente delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OG10 che possono essere subappaltate nel limite massimo del 49,99%. **Si precisa che per le medesime ragioni legate alle specifiche caratteristiche dell'appalto e all'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le lavorazioni pur subappaltabili non possono, ai sensi dell'art. 119 comma 17 D.lgs. 36/2023 formare oggetto di ulteriore subappalto.**

2.5 SUDDIVISIONE IN LOTTI: NO A sensi dell'art.58 del D.lgs n.36/2023.. La gara non prevede una suddivisione in lotti funzionali, essendosi valutato che il lotto unico assicura un miglior coordinamento ed una più efficace programmazione delle lavorazioni.

2.6 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 100 e allegato II.12 al D.lgs 36/2023, lavori sono suddivisi nelle categorie di seguito indicate::

DESCRIZIONE CATEGORIE DI OPERE	
LE OPERE FANNO UNICAMENTE CAPO ALLA CATEGORIA UNICA PREVALENTE CAT. OG10 Fornitura e posa in opere di porte e infissi	
TOTALE OPERE A CORPO	€ 49.363,20 subappaltabile: SI ai sensi art.119 del D.lgs n.36/2023 Avvalimento: SI ai sensi dell'art. 104 D.Lgs. 36/2023
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 752,14
Costi manodopera non soggetti a ribasso	€ 12.642,00

2.7 CONDIZIONI PARTICOLARI: Essendo il presente intervento finanziato dal PNRR come previsto dall'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, con riferimento agli obblighi di assunzione in capo all'appaltatore per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, si precisa che la Stazione appaltante ha inteso avvalersi delle deroghe previste dall'art. 47, comma 7 del D.L. 77/2021 in quanto per la quota di occupazione giovanile, le lavorazioni previste dal contratto consistono in opere tecniche, che richiedono mano d'opera con specifici requisiti di formazione ed esperienza, mentre per la quota di occupazione femminile si è ritenuto che nei cantieri il livello dei tassi di occupazione femminile è estremamente basso in relazione alle mansioni da svolgere e inoltre trattasi di affidamento diretto di importo limitato. Precisando che in sede progettuale si sono rispettati gli obiettivi fissati ed il rispetto del DNSH, l'affidatario dovrà rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea perseguendo gli obiettivi fissati ed il rispetto del DNSH, in quanto l'opera è finanziata dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA M2C4I 2.2.

2.8 DURATA DELL'APPALTO: L'esecutore dovrà dare ultimare tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 91 (novantuno) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

SI PRECISA CHE ai sensi dell'art. 225 comma 8 del D.lgs. 36/2023, poiché avente carattere semplificatorio deve ritenersi applicabile alla procedura in oggetto l'art. 8, D.L. n. 76/2020 il cui vigore fino al 31/12/2023 è stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023, a tenore del quale "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza/ l'esecuzione dell'appalto in via anticipata nelle more della verifica dei requisiti".

2.9 DISPOSIZIONI PER FAVORIRE PARI OPPORTUNITA' DI GENERE E GENERAZIONALI, NONCHE' DI INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA'



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Per quanto riportato al precedente punto 2.7), il presente affidamento è afferente in parte ad un investimento pubblico finanziato con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/02/2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021 (“PNRR”), pertanto, trovano applicazione le disposizioni contenute all’art. 47 D.L. n. 77/2021, convertito con Legge 29/07/2021, n. 108, rubricato “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC” e successive linee guida adottate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Ergo, ai fini della partecipazione alla procedura, agli operatori economici che verranno invitati sarà richiesto l’impegno, in relazione al numero dei propri dipendenti, di produrre, in sede di offerta, quanto richiesto dall’art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021. ed in particolare:

a1) **gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti sono** tenuti, ai sensi dell’ articolo 46 del D.lgs. n. 198/2006 (decreto legislativo della pari opportunità) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, devono produrre al momento della presentazione dell’offerta, pena esclusione, copia dell'ultimo rapporto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

a2) **gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50**, si dovranno impegnare a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla stazione appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del contratto della relativa. La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione delle penali riportate al successivo punto 2.10-bis), altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici;

a3) **gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15**, si dovranno impegnare, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto quanto segue:

- la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 o la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
- una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Si precisa che, il requisito di cui sopra, deve essere soddisfatto in caso di partecipazione in forma associata, in relazione alla situazione in cui ciascuna impresa versa rispetto a quanto prescritto dalle lettere a1), a2) e a3) del requisito, da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande (del Consorzio ordinario) o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

c. dal Consorzio (di cui alle lett. b) e c) del comma 2 art 45 del Codice) e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Nel caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al precedente punto 2.10) verranno applicate le seguenti penali:

- mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art.47 c.3 L.108/2021): 0,6 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto;

- mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (art.47 c.3 bis L.108/2021): 0,6 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto;

Le penali di cui sopra non potranno comunque superare il 20% dell'importo netto del contratto.

N.B. Con riferimento agli obblighi di assunzione in capo all'appaltatore per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, si ribadisce che la Stazione appaltante ha inteso avvalersi delle deroghe previste dall'art. 47, comma 7 del D.L. 77/2021 in quanto per la quota di occupazione giovanile, le lavorazioni previste dal contratto consistono in opere di natura edile ed impiantistica, anche di elevata complessità che richiedono mano d'opera con specifici requisiti di formazione ed esperienza, mentre per la quota di occupazione femminile si è ritenuto che nei cantieri edili il livello dei tassi di occupazione femminile è estremamente basso in relazione alle mansioni da svolgere.

2.10 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: : Il presente appalto, risultando un contratto sotto soglia, verrà affidato tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito con L. n. 120/2020, successivamente modificato con D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n. 108/2021 in virtù della deroga di cui all'Art. 14, comma 4 D.L. 13/2023, con il criterio del minor prezzo, in considerazione della natura dei lavori da realizzare e tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che tale affidamento viene effettuato sulla base di un progetto esecutivo approvato e validato. In particolare, il minor prezzo sarà determinato trattandosi di contratto da stipulare a corpo mediante ribasso sull'importo a base d'asta.

Per quanto concerne l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 54 D.Lgs 36/2023 "Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque" Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua o di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte alla pari ed in aumento, rispetto alla base di gara,

le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

2.11 FINANZIAMENTO: I lavori vengono interamente finanziati **DALL'UNIONE EUROPEA - M2C4 - I.2.2**

2.12 SOPRALLUOGO non richiesto.

2.13 PERIODO MINIMO PER IL QUALE L'OFFERTA È VINCOLATA:

L'offerta dei concorrenti rimane valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

2.14 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC). NON DOVUTO PASSOE NON RICHIESTO

2.15 GARANZIA PROVVISORIA: NON RICHIESTA. Ai sensi dell'art. 53 D.lgs. 36/2023 non si ritiene di dover richiedere la suddetta garanzia.. Si precisa che l'aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva e le relative polizze assicurative previste nel capitolato speciale di appalto.

2.16 TERMINE DI RICEVIMENTO DEI PREVENTIVI/OFFERTA

L'operatore economico dovrà far pervenire il plico telematico per la partecipazione alla procedura in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista nella presente richiesta di preventivo, mediante l'utilizzo della piattaforma, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore **10:00 del giorno 11/09/2023**
Apertura offerta ore 11:00 dell'11/09/2023

La presentazione dell'offerta è vincolata al processo di registrazione per l'ottenimento delle credenziali. La registrazione è una tantum e permetterà la partecipazione a tutte le successive procedure telematiche bandite da questa centrale unica di committenza. Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

La partecipazione alla gara è destinata ai concorrenti di cui all'art.65 comma 2 del D.lgs n.36/2023 costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art.68 del Codice, alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art.3 comma 4-ter del D.L.n.5/2009 convertito nella L.n.33/2009, nonché ai concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ed agli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art.69 del D.lgs n.36/2023 La partecipazione di consorzi e di raggruppamenti temporanei di imprese è altresì disciplinata dagli artt.47 e 48 del Codice e dall'art.92 del DPR n.207/2010 nelle parti ancora vigenti.

3.1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Ergo sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali in particolare quelli costituiti da: (articolo 65 comma 2 D.lgs n.36/2023.)

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio, nei paesi inseriti nella cd “black list” di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e Decreto Ministero dell’Economia e finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso **pena l’esclusione dalla gara** dell’autorizzazione rilasciata a sensi D.M. 14/12/2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art.37 del D.L. 31/05/2010 n.78).

La scelta tra partecipazione singola, in raggruppamento temporaneo, in consorzi o in cooperative dovrà essere espressa in sede di presentazione dell’offerta.

Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà allegare, in sede di gara, l’impegno, come da allegato alla domanda di partecipazione da presentare sempre in sede di gara, che in caso di aggiudicazione della procedura negoziata, gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In tale dichiarazione dovranno essere specificate le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 68 comma 2 D.Lgs. 36/2023).

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art.65 comma 2 lett.g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d rete soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d.rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune che assumerà il ruolo della mandataria qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di



procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di Imprese di rete partecipa nella forma di raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (vedi determinazione ANAC N.3/2013).

Per tutte le tipologie di rete la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Il ruolo di mandante/mandataria di un RTI può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art.65 del Codice, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

Ad ogni buon conto, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, **le imprese concorrenti in reti di imprese** di cui all'articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2 bis e 2 ter, del decreto legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, **devono dichiarare NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto; b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4 ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione previste; c) le generalità complete delle imprese aderenti al contratto distinguendo tra quelle che: a) eseguono i lavori; b) mettono in comune i requisiti di ordine speciale se diverse da quelle che eseguono i lavori; d) la situazione personale: possesso dei requisiti di idoneità professionale (camera di commercio), generali ed assenza cause di esclusione nonché attestazione SOA di tutte le imprese.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.186 bis comma 6 del R.D.16/03/1942 n.267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3.2 Requisiti di carattere generale degli operatori economici, nonché obblighi art.47 D.L. 77/2021 (n.b. il verificarsi delle condizioni di esclusione qui elencate e contemplate espunge il concorrente dalla gara senza possibilità di avvalersi del soccorso istruttorio):

1. la sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione contemplati dall'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023

È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

g) del direttore tecnico o del socio unico;

h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.



4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

5. Sono altresì esclusi:

a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure

quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

8. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

- a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
- c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

9. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

10. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

- a) il reato è stato depenalizzato;

- b) è intervenuta la riabilitazione;
- c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- e) la condanna è stata revocata.

11. E' altresì vietato partecipare alla gara agli operatori economici su cui incorrono le condizioni di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n.165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. Ciò significa, di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art.53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012), *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”* Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione si procederà all'esclusione del concorrente dalla presente procedura di gara;

12. La mancata accettazione delle clausole contrattuali contenute nel Patto di integrità del Comune costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art.1 comma 17 della Legge n.190/2012;

13. La presenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia.

14. La sussistenza del divieto di contrarre con la P.A. ex art. 32 quater del Codice Penale.

Sono esclusi dalla procedura di gara, trattandosi di intervento finanziato dal PNRR, gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta**, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15. Sono esclusi dalla procedura di gara **gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

E' altresì vietato partecipare alla gara:

16. In più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (si precisa che le imprese retiste NON partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata);

17. Anche in forma individuale, qualora i concorrenti abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, o in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

18. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 68 vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del Codice, (consorzi stabili). In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applicherà l'art. 353 del Codice Penale.

19. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. **La mancata osservanza dei predetti requisiti è causa tassativa di esclusione dalla gara**, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le cooperative, così come le imprese per le quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;

20. Gli operatori economici avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd."black list" di cui al D.M. MEF del 4/05/1999 ed al D.M. MEF del 21/11/2001, che non sono in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle finanze MEF ai sensi art.37 del DL 3/05/2010 n.78.

L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene all'onere di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.

Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).

L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.

L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
- f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
- g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
- h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:
 - 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 - 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
 - 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.

Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:

- a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;
- b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;
- c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;
- d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;
- e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;
- f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;
- g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.

La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al l'art. 98 comma 2.

Per quanto sopra emarginato, si sollecita quindi l'attenzione sulle dichiarazioni da rendere con la partecipazione alla presente gara. Trattasi, infatti, di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.46 e 47 del Dlgs.n.445/2000 a fronte delle quali sono previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci sanzioni penali di cui all'art.76 del suddetto Dlgs.n.445/2000. L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE: La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione della procedura stessa, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di ordine generale, nonché di carattere speciale: tecnico-organizzativi.

3.3 Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale: Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato con indicazione della specifica attività di impresa che deve essere compatibile con le lavorazioni oggetto di gara. Per le cooperative - anche l'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. Per gli organismi non tenuti all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., il Concorrente dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell'Amministrazione, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.

Il requisito relativo deve essere dimostrato:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, **da ciascuna** delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete ;
- b) nell'ipotesi di consorzi deve essere posseduto **dal consorzio e dalle imprese consorziate** per le quali il consorzio concorre. Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

N.B: La mancanza, non formale, di tale requisito è causa di esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio.

3.4 Requisito di capacità tecnica e professionale

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 dell'Allegato II.12 Fermo restando quanto previsto dal Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) *importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;*
- b) *costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori*

è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG10 relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

3.5 IL SISTEMA

Le regole di utilizzo della piattaforma di e-procurement denominata Piattaforma Telematica comune di Acqui Terme sono descritte nell'elaborato denominato Regole per l'utilizzo della piattaforma telematica.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità del Comune di Acqui Terme e raggiungibile all'indirizzo web: <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> conforme all'art.19 e alle prescrizioni di cui all'art.25 del D.Lgs.n.36/2023 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) dettagliatamente descritta nel seguito.

E' obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del medesimo connettersi alla Piattaforma con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in maniera tale da inserire i dati, inviare i documenti e risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma.

Il concorrente ha la possibilità di ritirare l'offerta correttamente inviata o sostituirla inviandone una nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purchè entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità.

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma, infatti è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Acqui Terme e del Gestore del Sistema, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro i termini perentori previsti.

Pertanto si raccomanda ai concorrenti di connettersi alla Piattaforma entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera il Comune di Acqui Terme, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato anche per causa non imputabile al concorrente.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara pena l'esclusione dalla procedura.

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, nonché di massimo 30 MB dimensioni oltre le quale non è garantito l'upload dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire, tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del sistema. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge n.241/1990 e smi.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile il Comune di Acqui Terme e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> , sezione "Informazioni", sottosezione "Assistenza tecnica" e di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. Ulteriori prescrizioni relative all'utilizzazione del Sistema sono stabilite nel prosieguo del presente atto.

Gestore del sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Masone, la stessa si avvale, del supporto tecnico del Gestore del Sistema ovvero di Maggioli S.p.A. incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione e infrastruttura logica del sistema.

La piattaforma telematica è di proprietà del Comune di Acqui Terme e della CUC dell'Acquese ed in esercizio sui sistemi e nei locali del Comune di Acqui Terme, il quale garantisce la sicurezza fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Congiuntamente al Gestore del sistema è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Regolamento UE Regolamento europeo n.679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

La registrazione al sistema

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto. Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione. Per procedere alla registrazione si rimanda alle istruzioni presenti nel documento " Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti "presente nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata". La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciato un account di accesso all'area riservata. L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le istruzioni presenti nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata", nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> o le comunicazioni attraverso il Sistema.

Area comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 29 del Decreto legislativo n. 36/2023 tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005..

Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, il Comune di Acqui Terme invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



In caso di inosservanza di quanto sopra il Comune di Acqui T. segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal Comune di Acqui T. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema. La CUC dell'Acquese e il Comune di Masone ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti della presente richiesta di preventivo, il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITA' OPERATIVE

Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica sono contenute nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti", disponibile nell'area pubblica della piattaforma <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> nella sezione "Informazioni", "Accesso area riservata", parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente atto sono precisate nel documento denominato "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali", la quale guida costituisce parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

3.6 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'indagine di mercato in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma telematica. Si ribadisce che non saranno ammesse preventivi/offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:

- registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità specificate nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti, scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile all'indirizzo internet sopra indicato, ottenendo così le credenziali di accesso;

- scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
- predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nel presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle due buste digitali meglio specificate di seguito (Busta A e Busta B);
- avviare la compilazione dell'offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici; si evidenzia che qualora l'operatore economico sia già registrato e necessari di aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale o la partita iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l'apposita procedura "Richiedi variazione dati identificativi" disponibile nell'Area personale raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni è richiesta la verifica e l'accettazione da parte della Stazione Appaltante e/o dell'Amministrazione aggiudicatrice, pertanto il processo di aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la Stazione Appaltante e/o l'amministrazione aggiudicatrice;
- (se del caso) scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà pertanto l'impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;
- predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali", avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es.: PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l'operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;
- modificare o confermare l'offerta;
- inviare l'offerta telematica.

Si precisa che:

- prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato PDF, devono essere convertiti in formato PDF;
- la predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione "conferma e invia offerta";
- oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l'invio;
- la piattaforma permette l'upload di file di dimensioni massime di 10 MB per un limite complessivo di 30 MB per ciascuna busta digitale.

3.7 LE BUSTE TELEMATICHE

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell'offerta contenente le seguenti buste digitali:

- a) **BUSTA DIGITALE A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.** La busta "A Documentazione amministrativa dovrà essere confezionata e contenere quanto PREVISTO NEL SUCCESSIVO PARAGRAFO

- b) **BUSTA DIGITALE B “OFFERTA ECONOMICA** La busta dovrà contenere, pena l'esclusione, al suo interno: l'Offerta economica, che dovrà essere redatta in lingua italiana , (secondo lo schema allegato B) datata e sottoscritta digitalmente dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di partecipazione; in caso di offerta congiunta, (RTI) essa, dovrà essere sottoscritta pena l'esclusione da tutti i rappresentanti degli operatori che vi fanno parte.

3.7.1 CONTENUTO DELLA BUSTA DIGITALE “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente invito, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente nella home page (accesso al pubblico) della piattaforma telematica medesima nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”. La procedura di cui trattasi andrà individuata sulla piattaforma telematica accedendo alla relativa scheda di dettaglio cliccando su “Visualizza scheda”.

Nella BUSTA DIGITALE A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA gli operatori dovranno inserire:

1. **((DOCUMENTO INFORMATICO) DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UTILIZZANDO IL MODULO “ALLEGATO A” in CARTA SEMPLICE** datata e sottoscritta, con firma digitale, dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso in cui venga sottoscritta da un procuratore dovrà essere allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata. In caso di offerta congiunta la domanda/dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i concorrenti associati, pena l'esclusione.
2. **DOCUMENTO INFORMATICO) DGUE Documento di gara unico europeo:** Ai sensi di quanto previsto dall'art.91 del Codice e del Comunicato del MIT del 30/06/2023 il DGUE va compilato esclusivamente in forma elettronica, sottoscritto digitalmente e inserito nella presente busta telematica. Per agevolare gli operatori economici questa Amministrazione aggiudicatrice rende disponibile nella documentazione di gara anche il file denominato DGUE.
3. **ATTESTAZIONE SOA** in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del D.lgs n.82/2005 adeguata per categoria e valori del presente appalto, in corso di validità e rilasciata da una SOA appositamente autorizzata;
OPPURE
REQUISITI ART 28 ALLEGATO II.12 DLGS36/2023
 - importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a;
 - adeguata attrezzatura tecnica..
4. **PATTO DI INTEGRITÀ sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico;**



3.7.2 CONTENUTO DELLA BUSTA DIGITALE B OFFERTA ECONOMICA”

L’Offerta economica deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile nella piattaforma come sopra meglio specificato.

Accedendo alla “Busta economica” l’operatore economico dovrà svolgere le operazioni di predisposizione della predetta busta economica. La compilazione dell’offerta economica avverrà su piattaforma telematica in modalità upload di documenti la quale modalità in sintesi prevede:

- _ la predisposizione del file di offerta, a cura dell’operatore economico, sulla base di un facsimile predisposto dal comune dalla Centrale unica di committenza dell’Acquese disponibile nella piattaforma telematica;
- _ la trasformazione del file contenente l’offerta economica in formato PDF;
- _ la firma digitale dell’offerta economica come di seguito meglio specificato;
- _ il successivo upload dell’offerta economica firmata digitalmente e degli ulteriori documenti allegati di seguito meglio precisati;
- _ il salvataggio dei documenti precedentemente caricati.

Il Concorrente produrrà:

La busta digitale “B Offerta economica.” dove dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica, predisposta secondo il Modulo B allegato al presente richiesta di offerta e indicante il ribasso unico percentuale espresso in cifre e in lettere, sull’ importo posto a base d’asta di gara (al netto degli oneri di sicurezza). Non sono ammesse offerte in aumento.

3.8 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1. Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 l’accesso agli atti è differito:
 - a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
 - b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare;
 - c) in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all’aggiudicazione;
 - d) in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all’aggiudicazione;
 - e) in relazione alla verifica della anomalia dell’offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all’aggiudicazione.

Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili. Per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblico servizio la violazione della presente disposizione rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale.

Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:

- a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b) sono esclusi in relazione:
- 1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
 - 2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
 - 3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale.

In relazione all'ipotesi di cui alle lettere a) e b), numero 3), è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta adeguata, conveniente e non anomala.

2. L'aggiudicatario deve presentare, con copertura avente decorrenza dalla data di consegna dei lavori, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile terzi di cui all'art. 53, del D.Lgs. n. 36/2023 La polizza deve essere conforme **al decreto 19 gennaio 2018 n.31 (GURI n.83 del 10/04/2018)**. La somma assicurata per la Sezione A, Partita 1 "Opere" non deve essere inferiore all'importo contrattuale al lordo dell'IVA, massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, Sezione B, non dovrà essere inferiore a Euro 500.000,00.
3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
4. Gli eventuali subappalti e cottimi saranno ammessi alle condizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 **L'affidatario inoltre comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti** che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
5. L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto d'appalto ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010; l'inadempimento di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato, in forma pubblica amministrativa, entro il termine massimo di sessanta giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
7. Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n 50/2016 il responsabile unico del procedimento è l'Ing. Antonio ODDONE

8. La Stazione appaltante ed il Comune, oltre a quanto previsto nei punti precedenti e nel Capitolato speciale d'appalto, si riservano la facoltà di:
- non dare corso all'affidamento/esecuzione del contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
 - previa adeguata motivazione, annullare e/o revocare procedura negoziata, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno a sensi artt. 1337 e 1338 del codice civile;
 - non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti congrua, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 108 comma 10, Codice);
 - aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché congrua, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- 3 L'organo competente per le procedure di ricorso in relazione al provvedimento di aggiudicazione è il T.A.R. del Piemonte Corso Stati Uniti 45 Torino. I termini per la proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali sono stabiliti dal D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).
- 4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Ai sensi dell'art.13 del Regolamento europeo n.679/2016, il comune di Acqui Terme in qualità di Titolare del trattamento è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali. protezione dei dati personali". Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi e di quanto disposto dal Regolamento europeo n.679/2016 entrato in vigore il 25/05/2018. Si informa che i dati relativi ai soggetti partecipanti di cui il Comune verrà in possesso, verranno trattati su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con l'espletamento della procedura di gara ed ai fini della stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione. In particolare i dati relativi all'esistenza di precedenti penali o di procedimenti pendenti, verranno trattati al solo fine di valutare l'eventuale sussistenza delle cause di esclusione dalla gara di appalto di cui all'art. 94 Dlgs. n. 36/2023. I dati rilevanti ai fini dell'ammissione alla gara potranno essere altresì archiviati ed utilizzati in altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti dei soggetti cui si riferiscono. I dati medesimi potranno essere comunicati agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle autodichiarazioni rese, agli organismi cui compete la vigilanza sull'attività contrattuale dell'Amministrazione nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione di gara, nelle forme ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria essendo necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara; pertanto la mancata comunicazione comporterà esclusione dalla gara medesima. I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato. Titolare del trattamento è il Comune di Acqui Terme Piazza Levi 12 15011 Acqui Terme (AL).
- 5 CONTROVERSIE. Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario in termini di esecuzione dei lavori si applica l'articolo 210 del D. Lgs 36/2023. In caso di mancato accordo bonario, le controversie sono concluse in sede civile presso il competente Foro di Alessandria.

IL DIRIGENTE UFFICIO TECNICO

Ing. Antonio Oddone

(documento firmato digitalmente)

[Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che attribuiscono pieno valore legale e probatorio]

]